REGOLAMENTO (CE) N. 1719/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1994

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che l'esperienza fatta con l'attribuzione di diritti attingendo alle riserve nazionali ha dimostrato che gli Stati membri sono stati indotti, in certi casi nel 1993 e nel 1994, ad attribuire i diritti con un certo ritardo ; che i produttori che hanno acquisito diritti a titolo oneroso e che successivamente hanno anche ottenuto gratuitamente diritti al premio attinti alle riserve nazionali nel corso dello stesso anno civile, rischiano di essere penalizzati, in particolare perché non sono stati in grado di adattare tempestivamente le loro aziende al maggior numero di diritti a loro disposizione ; che è pertanto opportuno autorizzare tali produttori, per gli anni 1993 e 1994, a trasferire e/o cedere temporaneamente i diritti acquistati a titolo oneroso ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (3), istituisce un aiuto per i produttori che si impegnagno a ridurre la densità del patrimonio bovino per unità di superficie foraggera ; che, in tale quadro e per raggiungere gli obiettivi del suddetto regolamento, è stato deciso, come principio generale, che nei programmi agricolo-ambientali nazionali approvati dalla Commissione deve figurare la condizione di sospendere l'utilizzazione dei diritti al premio per le vacche nutrici resisi disponibili per tutta la durata di partecipazione al programma ; che, tuttavia, è opportuno permettere in via eccezionale l'utilizzazione dei diritti resi disponibili, per far fronte alle esigenze createsi nel quadro di altre misure agricolo-ambientali di aiuto e qualora i programmi nazionali di estensivazione ammettano tale possibilità ; che è altresì necessario che detta modifica non leda il legittimo affidamento dei produttori che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, avevano già notificato alle rispettive autorità nazionali di aver trasferito o ceduto temporaneamente i propri diritti al premio ;

considerando che uno degli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura (4), è di favorire la sostituzione degli imprenditori anziani con agricoltori in grado di migliorare l'efficienza economica delle aziende residue ; che il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1034/94 (6), prevede limiti all'utilizzazione dei diritti al premio per vacca nutrice, che rischiano di essere contrari agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2079/92 ; che vi è da temere che taluni produttori non parteciperanno ai programmi di prepensionamento, se ciò potesse comportare, a termine, la perdita dei loro diritti al premio per vacca nutrice ; che occorre quindi modificare conformemente il regolamento (CEE) n. 3886/92 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3886/92 è così modificato :

1. All'articolo 32, la lettera a) è sostituita dalla seguente :

« a) egli non è autorizzato a trasferire o cedere temporaneamente i suoi diritti nel corso dei tre anni civili successivi. Tuttavia, per gli anni 1993 e 1994 tale divieto non si applica ai diritti ottenuti dal produttore nel corso dello stesso anno civile mediante trasferimento e/o cessione temporanea, prima che gli fosse comunicata l'attribuzione di diritti provenienti dalle riserve nazionali relativamente allo stesso anno ; ».

2. L'articolo 33 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 33*

Utilizzazione di diritti

Salvo il disposto dell'articolo 32 ed eccettuate le seguenti fattispecie :

— produttori che partecipano a un programma di estensivazione riconosciuto dalla Commissione,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9.
(3) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.
(4) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 91.
(5) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.
(6) GU n. L 113 del 4. 5. 1994, pag. 1.

— o produttori che partecipano ad un programma di prepensionamento, riconosciuto dalla Commissione, che non presuppone il trasferimento o la cessione temporanea dei diritti,

— o casi eccezionali debitamente giustificati,

se un produttore non ha utilizzato almeno il 50 % dei propri diritti nel corso di ciascuno di due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata nel corso dell'ultimo anno civile viene versata nella riserva nazionale. »

3. All'articolo 34, paragrafo 3, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente :

« Tuttavia, per i produttori che partecipano a programmi di prepensionamento o che si sono impegnati prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1719/94 a partecipare a programmi di estensivazione riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

I produttori che si impegnano, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1719/94, a partecipare a un programma di estensivazione secondo la disposizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2078/92, non sono autorizzati a trasferire né a cedere temporaneamente i loro diritti al premio per la durata dell'impegno. Tale divieto non si applica :

— ai casi in cui il programma di estensivazione permette il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti a produttori la cui partecipazione a misure diverse dall'estensivazione, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2078/92, richiede l'ottenimento di diritti ;

— ai produttori che provino alle autorità competenti di aver loro notificato, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1719/94, il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti a norma del paragrafo 2. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione